COMUNE DI RAVARINO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera

di Consiglio n. … del …

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 3
Articolo 1: Oggetto pag. 3
Articolo 2: Competenze pag. 3
Articolo 3: Responsabilità pag. 4
Articolo 4: Presunzione di legittimazione pag. 4
Articolo 5: Servizi gratuiti ed a pagamento pag. 4
Articolo 6: Atti a disposizione del pubblico pag. 6
CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI pag. 6
Articolo 7: Periodo di osservazione e deposizione della salma nel feretro pag. 6
Articolo 8: Trasferimento di salme prima del funerale pag. 7
Articolo 9: Modalità del trasporto e percorso pag. 7
Articolo 10: Cortei funebri e riti religiosi o civili pag. 8
Articolo 11: Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione pag. 9
Articolo 12: Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali pag. 9
CAPO III – CIMITERI pag. 10
Articolo 13: Elenco cimiteri pag. 10
CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE pag. 10
Articolo 14: Vigilanza sui cimiteri pag. 10
Articolo 15: Ammissione nel cimitero pag. 10
Articolo 16: Campi comuni pag. 11
Articolo 17: Piano regolatore cimiteriale pag. 11
CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE pag. 12
Articolo 18: Inumazioni e tumulazioni - Disposizioni generali pag. 12
Articolo 19: Inumazione pag. 12
Articolo 20: Cippo identificativo pag. 12
Articolo 21: Tumulazione pag. 13
Articolo 22: Tumulazione provvisoria pag. 13
CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI pag. 14
Articolo 23: Esumazioni ordinarie pag. 14
Articolo 24: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie pag. 14
Articolo 25: Esumazioni straordinarie pag. 15
Articolo 26: Estumulazioni ordinarie pag. 15
Articolo 27: Estumulazioni straordinarie pag. 16
Articolo 28: Esumazioni ed estumulazioni a pagamento pag. 16
Articolo 29: Recupero dei materiali pag. 17
CAPO VII – CREMAZIONE pag. 17
Articolo 30: Urne cinerarie pag. 17
Articolo 31: Affidamento dell'urna cineraria pag. 17
Articolo 32: Dispersione delle ceneri pag. 18
CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI pag. 19
Articolo 33: Orario di apertura pag. 19
Articolo 34: Disciplina dell'ingresso pag. 19
Articolo 35: Divieti speciali pag. 19
Articolo 36: Riti funebri pag. 20
Articolo 37: Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture pag. 20
Articolo 38: Fiori e piante ornamentali pag. 20
Articolo 39: Materiali ornamentali pag. 21
CAPO IX - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE pag. 21
Articolo 40: Sepolture private pag. 21
Articolo 41: Durata delle concessioni pag. 22
Articolo 42: Modalità di concessione pag. 22

Articolo 43: Uso delle sepolture private pag. 23
Articolo 44: Manutenzione pag. 23
CAPO X- RINUNCIA, SUBENTRO, SUBCONCESSIONE, MUTAMENTO RAPPORTO CONCESSORIO, ATTI DI DISPOSIZIONE pag. 24
Articolo 45: Rinuncia e subentro pag. 24
Articolo 46: Sub concessione pag. 24
Articolo 47: Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento rapporto concessorio pag. 24
Articolo 48: Atti di disposizione pag. 25
CAPO XI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE pag. 25
Articolo 49: Revoca pag. 25
Articolo 50: Decadenza pag. 26
Articolo 51: Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza pag. 26
Articolo 52: Estinzione pag. 27
CAPO XII- IMPRESE E LAVORI PRIVATI pag. 27
Articolo 53: Imprese e lavori privati: accesso al cimitero pag. 27
CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE pag. 27
Articolo 54: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri pag. 27
Articolo 55: Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie pag. 28
Articolo 56: Catasto cimiteriale e registrazioni pag. 28
Articolo 57: Annotazioni in catasto cimiteriale pag. 28
Articolo 58: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali pag. 29
Articolo 59: Schedario dei defunti pag. 29
Articolo 60: Scadenziario delle concessioni pag. 29
CAPO XIV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI pag. 30
Articolo 61: Efficacia delle disposizioni del regolamento pag. 30
Articolo 62: Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria pag. 30
Articolo 63: Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal Comune pag. 30
Articolo 64: Sanzioni pag. 31
Articolo 65: Clausola di adeguamento pag. 31
Articolo 66: Entrata in vigore ed abrogazioni pag. 31

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., al libro terzo titolo I capo II Codice Civile, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.; nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso delle salme, i cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., e dell'articolo 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
4.- Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente regolamento, sono determinate rispettivamente dal Consiglio Comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

Articolo 3
Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2- Il Comune, quale titolare dei cimiteri, ha la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2043 del Codice Civile, cui deve far fronte attraverso un'opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, fermo restando che la responsabilità oggettiva emerga in caso di dolo o colpa rispetto al verificarsi del danno ingiusto. Per i manufatti, lapidi, oggetti, composizioni floreali posti all'interno dei cimiteri e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva di cui al citato articolo del Codice Civile fa capo ai privati proprietari.
3.- Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto gestore.
4.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
5.- Per i rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4
Presunzione di legittimazione

1.- Se non diversamente previsto, chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o la costruzione di manufatti comunque denominati s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.
2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante dalla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 5
Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti

dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune, qualora in vita, l'indigente abbia manifestato la volontà di essere cremato;
b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria;
c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della normativa nazionale e regionale *pro tempore* vigente e del regolamento dell'Unione Comuni del Sorbara per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alle operazioni cimiteriali; con specifico riferimento alla sepoltura la situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con interventi o comportamenti che non intervengano entro 48 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma (o il cadavere, o i resti mortali, o le ceneri), l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari o gli affini non provvedano entro il termine sopraindicato.
4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono: il coniuge o l'unito civilmente e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per affini, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono; i suoceri, i generi e le nuore e, in difetto, gli affini più prossimi individuati secondo l'articolo 78 del Codice Civile.
Le tariffe per tutte le altre prestazioni inerenti il servizio vengono approvate con atto specifico dalla Giunta Comunale. Le tariffe sono da considerare ugualmente applicabili in tutto il territorio del Comune.
5.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*);
6.- Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *g*), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

7.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
8.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.

Articolo 6
Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7
Periodo di osservazione e deposizione della salma nel feretro

1.- Se il decesso avviene in un'abitazione privata o presso una casa di riposo, il periodo di osservazione deve essere osservato nel luogo del decesso. In detto periodo, della durata minima di 24 ore, la salma non potrà essere trasportata in altro luogo, sottoposta a trattamenti conservativi o refrigeranti ed avrà collocazione tale da rendere visibili ed avvertibili eventuali manifestazioni di vita, ad eccezione dei casi espressamente previsti da apposite disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali.
2.- Nessuna salma può essere trasportata, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
3.- La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in casa di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di

conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
4.- Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Dirigente dell'Azienda Sanitaria competente deve prescrivere le norme da rispettare per il trasporto del cadavere e per lo svolgimento delle esequie.
5. - É consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
6. - Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione dello stesso siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione.

Articolo 8
Trasferimento di salme prima del funerale

1.- Il trasporto di salme è autorizzato dal medico che constata il decesso ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2.- Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. La salma deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato e non deve essere visibile dall'esterno del mezzo di trasporto.
3.- Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luoghi inadatti per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, il medico curante o dipendente o convenzionato con il S.S.N. che constata il decesso, certifica che la morte non è dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, e ne dispone il trasferimento presso le apposite strutture adibite a commiato.
4.- I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura dei privati.

Articolo 9
Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, con particolare riguardo a:
a) orari di svolgimento dei servizi;
b) orari di arrivo ai cimiteri;
c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
d) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad

altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5.- Nei casi in cui, sia per gli orari che per l'elevato numero di persone e veicoli partecipanti al corteo funebre, vi sia necessità di disciplinare il traffico, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6.- Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può esser trasportata previa autorizzazione del Sindaco, o suo sostituto, rilasciata sulla base dell'attestato di trasferimento dell'Azienda Sanitaria Locale competente, verso idonee strutture per il commiato per essere ivi esposta purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, per una distanza non superiore ai 300 km e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. L'impresa di pompe funebri è garante della correttezza dell'intero trasporto funebre.

Articolo 10
Cortei funebri e riti religiosi o civili

1.- Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri a piedi, durante la cerimonia.
2.- La comunicazione del percorso e delle soste del corteo funebre, nonché le modalità con cui questo verrà svolto, deve essere effettuata, tramite posta elettronica o consegna a mano, all'ufficio di polizia mortuaria dall'agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto o da un familiare del defunto, non oltre le 24 ore dall'inizio del trasporto.
3.- Per i cadaveri in transito nel territorio le soste autorizzate possono essere:
a) presso l'abitazione di residenza o di domicilio del defunto;
b) presso tutti i luoghi di culto;
c) presso le camere ardenti, obitori o luoghi di osservazione. Sono vietate ulteriori soste nelle camere ardenti, obitori o luoghi di osservazione presenti sul territorio comunale una volta effettuato il rito funebre.
4.- È fatto divieto di fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte di privati che da parte di agenzie, senza prima avere contattato ed avuto il necessario consenso dell'ufficio di polizia mortuaria.
5.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 ss.mm.ii. e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
6.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
7.- Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione

dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
8- Eccezioni alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 di questo articolo sono possibili nelle forme e modalità previste dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Articolo 11
Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di feretri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii.
2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ss.mm.ii.
4.- I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei medesimi feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o eventualmente per altro Comune.
5.- Per il trasporto di cadaveri la cui completa scheletrizzazione non sia stata accertata come completa, deve essere utilizzato un feretro con caratteristiche idonee, in particolare sotto l'aspetto della sua tenuta, o con le caratteristiche indicate dal Servizio di Igiene Pubblica, fermo restando in questo caso l'obbligo dell'uso di mezzi idonei.
6.- Nel caso di traslazione successiva alla sepoltura, si procede secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 12
Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii, quali applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di feretri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

CAPO III – CIMITERI

Articolo 13
Elenco cimiteri

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i cimiteri collocati sul territorio comunale.
2. I cimiteri comunali sono:
a) Ravarino – Capoluogo;
b) Ravarino – Stuffione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 14
Vigilanza sui cimiteri

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.
2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., o della forma associativa prescelta.
3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
4.- Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 15
Ammissione nel cimitero

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite i feretri di persone decedute nel territorio del Comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3.- Nel cimitero, sono, altresì, ricevuti e seppelliti, sempre che esista la disponibilità alla ricezione, i feretri di persone nate nel Comune, o che in vita avevano avuto la residenza nel Comune, o coloro che abbiano sepolti nel cimitero del Comune i parenti fino al 6° grado, oppure coloro che sono coniugati o uniti civilmente. con persone nate nel Comune.
4.- Sono pure accolti, nei soli ossari, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate,

provenienti da cimiteri di altri Comuni.
5.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
6.- Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Articolo 16
Campi comuni

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.
3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.
4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel Comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii e dall'art. 19 del presente regolamento.
5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il Comune, con Determinazione del Responsabile Area Tecnica, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 17
Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 30 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel Comune.
2.- Nel cimitero possono essere individuati spazi o zone da destinare a:
a) campi di inumazione;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali;
d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
e) cellette ossario;
f) ossario comune;
g) cinerario comune.

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 18
Inumazioni e tumulazioni - Disposizioni generali

1.- Le sepolture possono essere per inumazione, quando il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, o per tumulazione, quando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista. Le sepolture possono anche essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, sia raccolte in urne, sia in forma promiscua.

Articolo 19
Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni ordinarie e private:
a) sono comuni ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza del c.d inconsunto cimiteriale (esito da fenomeno cadaverico) dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 20
Cippo identificativo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri tomba aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i

materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale;
3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità di cui agli articoli 63 e 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 21
Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nel presente regolamento.
3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

Articolo 22
Tumulazione provvisoria

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La tumulazione provvisoria deve essere autorizzata dall'eventuale concessionario e dall'amministrazione comunale.
2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
3.- La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a un anno.
4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
7.- I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare il feretro in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione.
9.- Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
10.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
11.- E' consentita, altresì, la tumulazione provvisoria in caso di impossibilità di collocare i resti mortali presso il forno cinerario.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 23
Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 19. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali.
2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
5.- Trova, comunque, piena applicazione la normativa vigente in tema di cremazione.

Articolo 24
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Le operazioni di esumazione ordinaria sono autorizzate dal Sindaco, o suo delegato. Il responsabile del servizio, o suo delegato, è tenuto alla compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2.- Annualmente, il responsabile del Servizio cimiteriale del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con

l'indicazione delle sepolture per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6 del presente regolamento.
3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e presso il cimitero entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni, salvo diverse disposizioni dell'Autorità.

Articolo 25
Esumazioni straordinarie

1.- L'esumazione straordinaria dei feretri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.
3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4.- Quando sia accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria, o suo delegato.

Articolo 26
Estumulazioni ordinarie

1.- Sono estumulazioni ordinarie quelle che si possono eseguire allo scadere della concessione o successivamente al decorso dei 20 anni dalla data del decesso, su richiesta dell'interessato e vengono regolate dal Sindaco;
2. - Le estumulazioni vengono effettuate secondo la programmazione del servizio cimiteriale e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno da personale adeguatamente formato e senza la presenza di operatori sanitari.
3. - I resti mortali risultanti possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari già avuti in concessione o di nuova concessione, nei loculi già avuti in concessione o nelle tombe di famiglia già avute in concessione.

4. - Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni per un periodo minimo di ulteriori cinque anni. Con il consenso dei familiari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione dei cadaveri non mineralizzati. In caso di irreperibilità dei familiari il Sindaco autorizza la cremazione decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio Comunale e presso il cimitero di uno specifico avviso. In tal caso verrà disposto il deposito delle ceneri nel cinerario comune.
5. - Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato, gli aventi titolo non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.
6. - Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per 90 giorni.

Articolo 27
Estumulazioni straordinarie

1. - Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento del feretro in altra sepoltura o per procedere alla cremazione decorsi almeno venti anni;
b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. - Il Sindaco, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di cadaveri o di resti mortali di coniugi, o uniti civilmente, o di parenti fino al 4° grado o di affini fino al 4° grado, o di convivente, purché uno dei cadaveri sia titolare della concessione di destinazione;
b) collocazione in tomba di famiglia;
c) trasporto in un cimitero di altro Comune;
d) cremazione.
3.- L'autorizzazione all'estumulazione straordinaria può essere concessa in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffusive, di norma da non effettuarsi prima che siano trascorsi due anni dalla morte, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere un parere igienico sanitario all'azienda unità sanitaria locale.

Articolo 28
Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a

tumulazione già in concessione o in ossario di nuova concessione.
3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti di indigenti (o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari) in ossario comune, l'onere è assunto dal Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 29
Recupero dei materiali

1.- I ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Il presente comma non si applica in caso di disinteresse dei familiari.

CAPO VII – CREMAZIONE

Articolo 30
Urne cinerarie

1.- Nell'ipotesi in cui si sia proceduto alla cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2.- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del deceduto stesso, data di nascita e di morte.
3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.
4.- Se vi è affidamento ai familiari, l'autorizzazione deve indicare il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la relativa autorizzazione indicherà il luogo di conservazione e l'eventuale nuovo affidatario.
5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.
6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 31
Affidamento dell'urna cineraria

1.- Salva diversa normativa regionale, l'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto

dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo.
5.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
6.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 32
Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate.
2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, comunque, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario o dai soggetti indicati con espressa volontà dal defunto; in assenza di volontà espressa dal defunto la dispersione è effettuata dal soggetto individuato dal coniuge o da accordo tra i familiari, oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.
7.- Dell'avvenuta dispersione nel Comune di Ravarino, dovrà esserne data informazione all'ufficio

di Polizia Mortuaria con le seguenti modalità:
a) nel caso di dispersione nei cimiteri comunali, tramite apposito verbale compilato dagli incaricati del cimitero;
b) nel caso di dispersione al di fuori delle aree cimiteriali, tramite di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di chi ha effettuato materialmente la dispersione.
8. - L'esecuzione della dispersione delle ceneri non può essere oggetto di pagamento di corrispettivi e deve essere a titolo gratuito.

CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 33
Orario di apertura

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
2.- Per comprovati motivi è consentita la visita al cimitero fuori orario di apertura previa comunicazione scritta al responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal Comune.

Articolo 34
Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2.- E' vietato l'ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 35
Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette (salvo se portate a mano), motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui;
m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa.
2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà diffidato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 36
Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Articolo 37
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e ss.mm.ii.; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
2.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
3.- E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite dal piano regolatore cimiteriale o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccessivo. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 38
Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone che vengano tolti o sradicati e provvede per la loro distruzione.
3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4.- In tutti i cimiteri, ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 39
Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, e altro che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO IX - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 40
Sepolture private

1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 17 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3.- Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi ed ossari);
b) sepolture per famiglie e collettività.
5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7.- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti, Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
b) la durata;
c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
d) il deceduto destinato ad esservi accolto.
10.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Articolo 41
Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.
2.- La durata massima è fissata:
a) in 30 anni per i loculi;
b) in 30 anni per gli ossari;
c) in 99 anni per sepolture per famiglie e collettività.
3.- Le concessioni, sia di loculi che di ossari, sono rinnovabili una sola volta, previo pagamento della tariffa al momento vigente, tranne nel caso di sepolture per famiglie e collettività.

Articolo 42
Modalità di concessione

1.- La sepoltura individuale privata, di cui al quarto comma, lettera *a*), dell'articolo 40, può concedersi solo in presenza:
a) del cadavere o dei resti o delle ceneri, per i loculi;
b) dei resti o delle ceneri, per gli ossari;
2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione e dando priorità ai loculi tornati in disponibilità dell'ente a seguito di estumulazioni.
3.- Si potrà autorizzare l'assegnazione di un secondo loculo per il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o familiare superstite oppure per la salma di un coniuge, di un unito civilmente, o convivente o familiare già tumulato e per il quale si chieda la possibilità di avvicinamento.

4.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi per atto tra vivi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai precedenti articoli, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, se approvato, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6.- La assegnazione dei loculi deve avvenire a due arcate per volta. Non si procede all'apertura di nuove arcate fino a quando non sia ultimata l'assegnazione degli spazi presenti nelle arcate interessate, ad eccezione del caso in cui non siano disponibili due loculi affiancati nell'arcata in via di completamento e venga inoltrata la richiesta di concessione. In tale frangente si procede all'apertura della arcata per la sola assegnazione dei loculi affiancati.

Articolo 43
Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario, al coniuge, all'unito civilmente, al convivente, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta, ai collaterali fino al secondo grado fino al completamento della capienza del sepolcro.
2.- Per gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria.
3.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii.
4.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
5.- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.
6.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo si trasmettono agli eredi.
7.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 44
Manutenzione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di

opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO X - RINUNCIA, SUBENTRO, SUBCONCESSIONE, MUTAMENTO RAPPORTO CONCESSORIO, ATTI DI DISPOSIZIONE

Articolo 45
Rinuncia e subentro

1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale. In questi casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:
a) due quinti del costo della concessione al momento vigente, per loculi utilizzati per meno della metà del periodo di concessione;
b) un quinto del costo della concessione al momento vigente, per loculi utilizzati per oltre la metà del periodo di concessione.
2.- Il Comune ha, inoltre, facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua. In caso di rinuncia di sepoltura individuale perpetua, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ai due quinti del costo della concessione a trenta anni al momento vigente.
3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.
4.- Gli eredi del concessionario, entra trenta giorni dal decesso dello stesso, sono tenuti a richiedere la voltura del rapporto concessorio; decorso inutilmente il suddetto termine gli eredi subentrano nella medesima posizione del concessionario.

Articolo 46
Sub concessione

1.- La concessione perpetua di un loculo è trasformata in concessione temporanea per la durata di anni trenta nel caso venga richiesto dagli aventi diritto una tumulazione per sub concessione.
2.- La sub concessione può avere ad oggetto i cadaveri, i resti o le ceneri di parenti o affini fino al 4° grado, oppure genitore, coniuge, unito civilmente o convivente.

Articolo 47
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 e ss.mm.ii., per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 30 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice.
3.- Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene

comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé ed aventi causa, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 48
Atti di disposizione

1.- I soggetti che hanno titolo giuridico a disporre dei cadaveri, delle salme, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri (fatta eccezione per la cremazione, per la quale si rimanda alla Legge Regionale n. 19 del 24 Luglio 2004 e ss.mm.ii ed al DPR n. 285 del 10 Settembre 1990 e ss.mm.ii.) sono: il coniuge o il convivente o l'unito civilmente, o, in difetto di questi, il parente di grado più prossimo individuato ai sensi degli artt. articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o tutti i congiunti dello stesso grado in caso di pluralità di parenti di grado più prossimo.
2.- Le operazioni di disposizione possono essere richieste anche da uno solo dei legittimati, per il quale sussiste la presunzione di legittimazione ad agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti i legittimati stessi.

CAPO XI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 49
Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e ss.mm.ii., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 60 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario o degli eventuali aventi titolo ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.
4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Articolo 50
Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) quando vi sia utilizzo da parte di cadaveri di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 43;
d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui all'articolo 43;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 44 ovvero quando sulla sepoltura sulla quale non sia più leggibile o riconoscibile uno dei dati identificativi dei defunti in esso deposti;
f) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
g) quando non si sia provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
i) quando vi sia traslazione o estumulazione di feretri, cassettine o urne senza rinuncia alla concessione;
l) quando non venga rispettato l'obbligo di collocare una lapide sulla sepoltura o quando la lapide non corrisponda alle caratteristiche riportate dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2.- La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.
3.- In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi o recapiti e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe.

Articolo 51
Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4.- Il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 52
Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione nell'ossario comune o dispersione in cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

CAPO XII- IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 53
Imprese e lavori privati: accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori, iscritti alla competente categoria professionale, è subordinata al possesso di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, occorre trasmettere la relativa comunicazione al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 54
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3.- Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 55
Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

1.- Le disposizioni sopradescritte non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie regolate.

Articolo 56
Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche catasto cimiteriale, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 57
Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme, dei resti e

delle ceneri;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 58
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 59
Schedario dei defunti

1.- Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con la funzione di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2.- Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3.- In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 60
Scadenziario delle concessioni

1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2.- Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XIV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento, escluse quelle dell'articolo 49, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
2.- Le disposizioni di cui all'articolo 50 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3.- Gli adempimenti di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 62
Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, spetta al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i Comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della Giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Articolo 63
Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal Comune

1.- Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione

delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.
2.- Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 64
Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e dell'articolo 107 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n . 285 e ss.mm.ii, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7*bis* Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Per le violazioni amministrative del presente regolamento si applicano le procedure di cui alla L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Articolo 65
Clausola di adeguamento

1.- Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 66
Entrata in vigore ed abrogazioni

1.- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente; da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente deliberate.